



Comune di Claviere



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 27/03/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in seduta **Ordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 SIMONA RADOOGNA	Presente
-2 GIUSEPPE GATTI	Presente
-3 ANIELLO ANTONIO TUCCILLO	Assente
-4 PIERPAOLO ARNAUD	Presente
-5 MATTEO STEFANINI	Presente
-6 GIOVANNI RICCARDO ARNAUD	Presente
-7 GIANPIERO PELLEGRINI	Presente
-8 RENATO ROSCI	Presente
-9 ANTONINO LUGARA'	Presente
-10 UMBERTO ILLUZZI	Presente
-11 FABIO FRANCO	Assente

Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIMONA RADOOGNA assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza, è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del comune in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/06/2020.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2022, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020 e gli immobili merce tornati imponibili dal 2020 al 2021 e sono nuovamente esenti dal 01.01.2022;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2023 risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille con possibilità di azzeramento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento (Esenti dal 1° gennaio 2022)
Terreni agricoli	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Aree edificabili	7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille
Altri fabbricati	8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 1/DF, del 18.02.2020, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, ma che alla data del presente atto non è

stato ancora approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1, comma 756 e che pertanto l'Ente si riserva di adottare nel corso del 2023 un successivo atto che risulti conforme alle indicazioni ministeriali che verranno adottate in merito alla diversificazione delle aliquote Imu 2023;

VISTO quanto dispone il D.M. del 20/07/2021 in merito alle modalità di invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

CONSIDERATO che, con la risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane trova applicazione partire dall'anno di imposta 2022 in poi;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2023, riservandone il possibile aggiornamento nel corso dell'anno 2023;

VISTO quanto dispone l'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia delle deliberazioni di aliquote, tariffe e regolamenti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2023, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023;

CONSIDERATO che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2022;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, è stato prorogato al 31 marzo 2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 e poi successivamente differito al 30.04.2023 dall'art.1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n.197;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 , lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri astenuti	n. /
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. /

CONSTATATO l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0 per mille - ALIQUOTA A ZERO -
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 01.01.2022
Terreni agricoli	ESENTI poiché comune classificato TOTALMENTE MONTANO di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Aree edificabili	10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	8,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille

3. di deliberare, con riferimento all'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. di riservarsi, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2023, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023;
7. di provvedere all'invio della presente delibera ai sensi di quanto dispone il D.M. del 20/07/2021 e allegato A (specifiche tecniche), relativo alle modalità di invio

telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in seguito a seconda distinta votazione con riscontro verbale con esito unanime favorevole (n. 9 voti favorevoli su n. 9 consiglieri presenti e votanti).

Delibera di C.C. n. 1 del **27/03/2023**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Firmato digitalmente
SIMONA RADOONA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
JOANNAS Diego
